

Comune di Tortorici

Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni a utenze domestiche e non domestiche e misure di sostegno alle famiglie conseguenti all'emergenza da Covid-19

PARTE I

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

Disciplina e Scopo dell'agevolazione

1. La prima parte del presente regolamento disciplina modalità e procedure per la riduzione della TARI dovuta dagli operatori economici per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile.
2. I destinatari principali delle riduzioni di cui al comma 1 sono individuati negli operatori economici ovvero nei soggetti esercenti attività economiche interessate da chiusure obbligatorie e/o da restrizioni la cui attività sia stata, direttamente o indirettamente, concretamente limitata dalle disposizioni normative nazionali o regionali, ovvero dalle Ordinanze sindacali, dirette al contrasto della diffusione del COVID-19.

Articolo 2

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla parte prima del presente Regolamento sono i titolari di utenze non domestiche, attivi alla data del 01.01.2021, che hanno subito riduzioni e restrizioni a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, specificatamente:
 - a. le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in forza di provvedimenti restrittivi emanati a livello nazionale, regionale o comunale;
 - b. le categorie economiche non interessate da chiusure o limitazioni che hanno subito comunque un danno e che abbiano registrato un calo del fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020.

Articolo 3

Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione prevista viene concessa, nei limiti delle somme assegnate per l'anno 2021 e delle eventuali economie prodotte sui fondi assegnati per l'anno 2020, di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e finanza di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01 aprile 2021, nella misura massima del 100% dell'importo dovuto a titolo di TARI 2021.
2. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle istanze pervenute e ammissibili, l'agevolazione verrà riconosciuta nella misura del 100% alle categorie economiche di cui al comma 1, lettera a), del superiore articolo 2. La restante parte verrà ripartita proporzionalmente alle categorie economiche di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 2.

Articolo 4

Modalità di concessione dell'agevolazione

1. Al fine di potere accedere alla predetta agevolazione, a seguito di emanazione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente, ciascun soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza, nel rispetto della modulistica adottata.
2. All'esito dell'istruttoria delle istanze presentate e della verifica di ammissibilità, l'agevolazione sopra indicata verrà applicata alle categorie economiche beneficiarie individuate ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Qualora il contribuente abbia già provveduto al pagamento della TARI 2021, anche parzialmente, e l'agevolazione spettante sia più alta, la differenza verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto sulla bollettazione dell'esercizio 2021, ovvero, qualora la posizione sia stata cessata, sulle morosità pregresse, ove presenti, o sulle bollettazioni successive.

Articolo 5

Obblighi del beneficiario - controlli - revoche

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - a. rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
 - b. accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità della riduzione assegnato;

- c. fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione;
 - d. acconsentire affinché l'Ente renda pubblici i dati della riduzione assegnata.
2. L'Ente, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

PARTE II

MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

Articolo 6

Disciplina e Scopo dell'agevolazione

1. La seconda parte del presente regolamento, disciplina modalità e procedure per la concessione, ai soggetti privati, che versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, delle seguenti agevolazioni individuate secondo l'ordine di priorità di seguito fissato:
 - a) riduzione TARI 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
 - b) compartecipazione al costo del servizio idrico dell'esercizio 2021;
 - c) contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo e utenze domestiche.
2. Lo scopo delle agevolazioni di cui al comma 1 è quello di dare sostegno alle famiglie e/o alle persone fisiche risiedenti nel territorio comunale che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica.
3. L'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche utilizzate ad uso residenziale abitativo ove il richiedente è residente e potrà riguardare anche più ipotesi di agevolazioni, a condizione che le risorse siano sufficienti a coprire le richieste.

Articolo 7

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla parte seconda del presente Regolamento sono le famiglie ovvero le persone fisiche, residenti nel territorio comunale alla data del 01.01.2021, che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE di cui al successivo articolo 10.

Articolo 8

Requisiti per beneficiare dell'agevolazione

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

- a) essere soggetti passivi TARI e servizio idrico integrato dell'Ente;
- b) essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare oggetto dell'assoggettamento alla TARI e al pagamento dell'imposta per il servizio idrico integrato per il quale chiede l'agevolazione;
- c) versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9

Misura delle agevolazioni

1. Ciascun beneficiario potrà richiedere, secondo l'ordine di priorità fissato all'articolo 7:
 - a. la riduzione del saldo TARI dovuto per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
 - b. la compartecipazione al costo del servizio idrico sostenuto per l'esercizio 2021, sino alla misura massima del 100% di quanto dovuto, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2;
 - c. un contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, dell'importo massimo di euro 500,00 per nucleo familiare residente, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Le singole agevolazioni previste, nei limiti delle somme assegnata dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, e sino ad esaurimento delle stesse, saranno oggetto di riproporzionamento secondo le percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

VALORI ISEE	% agevolazione
Da 0 a € 5.000,00	100%
Da € 5.000,01 a € 8.000,00	80%
Da € 8.000,01 a € 10.000,00	66,666%
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	50%
Oltre 12.000,00	0%

3. In caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà riconosciuta una sola agevolazione individuata secondo l'ordine di priorità stabilito dall'articolo 7, eventualmente

ridotta in maniera proporzionale se i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le istanze pervenute.

4. Eventuali economie che dovessero emergere verranno utilizzate per le agevolazioni successive in ordine di priorità.
5. In caso di più nuclei familiari coabitanti la stessa unità immobiliare identificata catastalmente in maniera univoca, l'agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti la medesima.
6. Qualora il contribuente abbia già provveduto al pagamento della TARI 2021, anche parzialmente, e l'agevolazione spettante sia più alta, la differenza verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto sulla bollettazione dell'esercizio 2021, ovvero, qualora la posizione sia stata cessata, sulle morosità pregresse, ove presenti, o sulla prossima bollettazione.

Articolo 10

Modalità di concessione del contributo

1. Al fine di potere accedere alla predetta agevolazione, a seguito di emanazione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente, ciascun soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza, nel rispetto della modulistica adottata.
2. All'esito dell'istruttoria delle istanze presentate e della verifica di ammissibilità, l'agevolazione sopra indicata verrà applicata ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 11

Obblighi del beneficiario - controlli - revoche

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - e. rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
 - f. accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità della riduzione assegnato;
 - g. fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione dell'agevolazione ed alla sua erogazione;

- h. acconsentire affinché l'Ente renda pubblici i dati della riduzione assegnata.
2. L'Ente, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore e efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2021 ed estende la sua efficacia anche ad altri finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle risorse da parte della giunta comunale.